



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento

Ai Rettori e Direttori Generali delle Università statali
Ai Presidenti e Direttori degli Enti pubblici di ricerca

Oggetto: Circolare MEPA

Il comma 130 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'articolo 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo del MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 D. Lgs. 165/2000, tra le quali sono comprese le istituzioni universitarie. Le linee guida ANAC per gli appalti sotto soglia comunitaria (aggiornate con delibera n. 106 del 1 marzo 2018) prevedono inoltre, all'articolo 4.2.2, alcune semplificazioni procedurali per gli appalti al di sotto dei 5.000 euro tra le quali, in primo luogo, la possibilità per il contraente di autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016, rimanendo in capo all'Amministrazione il solo obbligo di verificare il possesso del DURC, l'eventuale iscrizione al casellario ANAC nonché il possesso di altri eventuali requisiti prescritti. Il contratto dovrà contenere espresse clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento della cauzione definitiva ovvero, ove non richiesta, l'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto. L'amministrazione dovrà poi provvedere alla verifica a campione delle autodichiarazioni, come peraltro già stabilito dal D.P.R. 445/00.

Via Carcani n. 61 - 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dpfsr@postacert.istruzione.it - E-mail: dpfsr.segreteria@miur.it

Tel. 06 9772 7930 - 7855 C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento

L'articolo 10 del D. Lgs. 25 novembre 2016, al comma 3, stabilisce che l'articolo 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica agli Enti pubblici di ricerca "per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca".

Dalla normativa sopra sommariamente citata deriva che:

- le Università e gli Enti pubblici di ricerca sono esenti dall'obbligo di ricorso al MEPA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;
- gli Enti pubblici di ricerca sono esenti dall'obbligo di ricorso al MEPA per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, qualunque sia l'importo del contratto fermo restando, ovviamene, l'obbligo di rispetto del D. Lgs. 50/2016 per gli acquisti di importo superiore a 40.000 euro.

Le modalità di acquisto di beni e servizi di scarso valore devono essere disciplinate, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e degli Enti pubblici di ricerca, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia che devono reggere l'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 1 L. 241/1990, nonché dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici al fine di accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi dell'Unione europea.

Pertanto questo Ministero invita i destinatari della presente circolare ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché gli Uffici di riferimento non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate.

Prof. Giuseppe Valditara